

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023

Con la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina del regime forfettario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che hanno riguardato, in particolare, le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime agevolato.

Nello specifico, è stata innalzata, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell'anno precedente, per poter accedere al regime in parola; inoltre, è stata inserita, tra le cause che determinano la cessazione del regime, quella riguardante lo sfioramento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti che, si ricorda, ha effetto già a decorrere dallo stesso anno in cui ciò si verifica.

La circolare esamina, infine, alcune criticità che sono sorte in ordine all'applicazione delle anzidette modifiche normative alla disciplina del regime forfettario.

In considerazione degli effetti che le novità legislative possano produrre in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell'anno 2023, l'Agenzia delle Entrate assicura che gli Uffici territoriali valuteranno l'eventuale non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, qualora vengano riscontrate condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente al 5 dicembre 2023, data di pubblicazione del documento di prassi in commento.

CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART-BONUS"

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 28 dicembre 2023

Con la circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023, sentito il ministero della Cultura, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al c.d. Art bonus ovvero l'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta introdotta dal DL n. 83/2014 per favorire il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

In particolare, nel documento di prassi vengono approfonditi alcuni aspetti critici relativi agli ambiti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione, l'utilizzo e la rilevanza del credito d'imposta, gli adempimenti previsti in capo ai "mecenati" e in capo ai beneficiari delle elargizioni. Inoltre, vengono fornite indicazioni sull'applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% nei confronti di erogazioni liberali da parte di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati (articolo 28 comma 2, Dpr n. 600/1973).

APPROVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA "CU 2024", RELATIVA ALL'ANNO 2023

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 è stato pubblicato il modello Certificazione unica 24 (Cu 2024), corredato delle relative istruzioni e specifiche tecniche. Contestualmente, sono stati approvati il frontespizio per la trasmissione telematica con i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e dell'incaricato alla trasmissione, e il quadro "CT" da utilizzare per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni relativi al modello 730-4 e 730-4 integrativo.

Come noto, le Certificazioni uniche devono essere presentate dai sostituti d'imposta, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per attestare i redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali e assistenziali, e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, le ritenute e le detrazioni effettuate.

APPROVAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA/2024 CONCERNENTI L'ANNO 2023

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024

Con provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli Iva e Iva Base 24 da utilizzare per la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 2023. Rispetto allo scorso anno i modelli Iva sono stati modificati in linea con le modifiche normative intervenute e per semplificarne la compilazione. In particolare, è ora disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva.

Spetterà ad un successivo provvedimento approvare le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 10 del 17 gennaio 2024

Con la risposta a interpello n. 10 del 2024, l'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti sul ripristino del credito IVA nel caso di una società non operativa per un arco temporale di due anni. Il caso riguarda, in particolare, una società risultata non operativa per i soli periodi d'imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011. Secondo la risposta dell'Agenzia, la società potrà ripristinare, in dichiarazione, il credito Iva che aveva erroneamente ottenuto a rimborso nel periodo di non operatività. Infatti, il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 30 dispone, che l'eccedenza di credito Iva maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi d'imposta successivi, con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente sia risultato non operativo per tre periodi d'imposta consecutivi. Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione, comporta, quindi, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito Iva maturato. La società istante, in particolare, potrà rigenerarlo, previo riversamento delle 72 rate mensili concordate con l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE BOZZE DEI REGISTRI IVA, DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IVA E DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IVA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 19 gennaio 2024, ha esteso, anche al 2024, il periodo di sperimentazione relativo alla predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L'ulteriore estensione si è resa opportuna al fine di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA. Al riguardo viene evidenziato che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, viene resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati una ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, i seguenti documenti elaborati dall'Agenzia delle entrate:

- a) bozze dei registri IVA mensili;
- b) prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;
- c) bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- d) bozza della dichiarazione IVA annuale.


L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DOMANDA Si chiede di sapere l'aliquota Iva applicabile, per l'anno 2024, a mascherine e guanti in nitrile monouso

RISPOSTA Dopo il periodo transitorio in cui il legislatore, per tamponare la recrudescenza dell'emergenza Covid, ha previsto fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione Iva sulle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, dal 1° gennaio 2023, a tali beni, si è tornati, a regime, ad applicare l'imposta in misura ridotta. In particolare, per i beni espressamente e tassativamente individuati dal n. 1-ter.1. della tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 si applica l'aliquota Iva agevolata del 5%, ovvero: "Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".



TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI AGLI ENTI BILATERALI

DOMANDA Si chiede di sapere il trattamento fiscale a cui assoggettare i contributi versati agli Enti Bilaterali, dai lavoratori e dai datori di lavoro.

RISPOSTA Le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione ai contributi versati all'ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi, sono state affrontate dall'Amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi: risposta all'interpello del 4 ottobre 2018, n. 24; risoluzione del 25 settembre 2020, n. 54; risposta del 20 luglio 2021, n. 492.

È opinione dell'Amministrazione finanziaria che i contributi versati all'Ente Bilaterale dal datore di lavoro non possano considerarsi una componente reddituale nei confronti dei lavoratori dipendenti solo nell'ipotesi in cui la contribuzione è qualificabile come ad esclusivo interesse della parte datoriale, giacché quest'ultima, obbligata a fornire talune prestazioni assistenziali, sceglie di garantirsi una copertura economica tramite il finanziamento ad un Ente o ad una Cassa.

CESSIONE AZIENDA E TASSAZIONE SEPARATA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine alla tassazione della plusvalenza da cessione di azienda.

RISPOSTA Per le persone fisiche, l'articolo 58, comma 1, del TUIR consente di assoggettare la plusvalenza, realizzata tramite la cessione d'azienda, al regime della tassazione separata, di cui all'articolo 17 del TUIR. A tal fine, è necessario che l'azienda oggetto della cessione sia posseduta da più di cinque anni e che ne sia fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta al quale la plusvalenza sarebbe imputabile come componente di reddito d'impresa. Ai fini del calcolo del quinquennio, si precisa che il periodo di possesso decorre dalla data di acquisto, ovvero di costituzione dell'impresa, a prescindere dal momento in cui i singoli beni sono entrati a far parte del complesso aziendale. Pertanto, una volta soddisfatto tale requisito, rientrano nel regime agevolato anche beni acquistati successivamente, ancorché non posseduti per un quinquennio. Nel calcolo del quinquennio, inoltre, dovrebbero essere inclusi anche i periodi durante i quali l'azienda è stata concessa in affitto o usufrutto (cfr. circolare n. 320 del 19 dicembre 1997). Da quanto suesposto, si evince che la data da cui debba decorrere in quinquennio, richiesto dall'art. 58 succitato, è la data di costituzione della ditta individuale.



TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A SOCIETÀ

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine alla gestione, da parte di una società immobiliare, di un immobile concesso in locazione ad alcune società. In particolare, viene chiesto in quale voce del conto economico devono essere collocate le spese condominiali ordinarie sostenute dalla società locataria e se dette spese sono deducibili dal reddito d'impresa. Viene chiesto, altresì, se le medesime spese sono deducibili anche dalle società conduttrici, verso le quali sono riaddebitate dalla società locataria. Viene, infine, chiesto se le spese condominiali straordinarie sono deducibili nell'anno in cui i suddetti lavori sono avvenuti oppure su più anni e con quale criterio di ripartizione.

RISPOSTA La classificazione degli immobili delle imprese come beni "merce" (che danno luogo a rimanenze), come beni strumentali, ovvero come beni patrimoniali è di particolare importanza, in quanto tale classificazione assume rilevanza ai fini della deducibilità dei costi ad essi riferibili.

Infatti, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (beni patrimoniali), né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (beni merce), non sono ammessi in deduzione.

Se, dunque, l'immobile locato, oggetto del quesito da Voi posto, sia stato contabilizzato come immobile patrimoniale, le spese non saranno deducibili.

Ove, invece, l'immobile locato sia stato contabilizzato come "beni merce", non valgono le disposizioni limitative contenute nel citato art. 90 del D.P.R. n. 917/1986, in quanto il reddito dell'immobile sarà determinato in base alle regole ordinarie del reddito d'impresa (contrapposizione analitica dei costi e dei ricavi), con la conseguenza che sono ammessi in deduzione i costi ad esso relativi, quali le spese di mantenimento, di gestione (e dunque anche le spese condominiali).

In tal caso, nel conto economico, le spese condominiali devono essere inserite nella voce "costi per godimenti di beni di terzi".

Tali spese, ovviamente, possono essere dedotte da chi sostiene effettivamente l'onere. Pertanto, se la società locataria sostiene il pagamento delle spese condominiali, in quanto proprietaria dell'immobile, e la stessa le porta in deduzione del reddito, non potrà, al contempo, ribaltare il costo alle società conduttrici, perché, altrimenti, si verificherebbe un indebito vantaggio economico.

Per quanto attiene, infine, alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, si evidenzia che, in generale, tale tipologia di interventi presentano una utilità pluriennale – in quanto detta utilità si estende oltre l'esercizio in cui sono sostenute le spese – e, dunque, dette spese sono capitalizzabili e soggette ad ammortamento.

EROGAZIONE BUONI PASTO

DOMANDA Nel tetto da considerare per l'esenzione da fringe benefit, sono da considerare anche i buoni pasto erogati al dipendente, o questi mantengono il loro trattamento fiscale, previsto con le somme giornaliere?

RISPOSTA L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/2010, ha precisato che i buoni pasto non costituiscono erogazioni in natura e che, per tale motivo, l'eventuale importo del loro valore nominale che eccede il limite di esenzione (4 euro, se cartacei, o 8 euro, se elettronici) non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione di 258,23 euro, prevista dal comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, Dpr 917/1986 (innalzata a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro in caso di figli a carico, per il 2024) e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.